



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 02-05-2020

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - CHIUSURA GIARDINI PUBBLICI
COMUNALI FINO AL 18 MAGGIO 2020**

L'anno duemilaventi addì due del mese di maggio, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*".

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1.

Visti i successivi D.P.C.M. attuativi del citato Decreto Legge n. 19/2020, da ultimo quello del 26 aprile 2020.

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi nella Regione Marche e nella Provincia di Macerata diffusi dal GORES.

Considerato l'articolo 1 del D.P.C.M. del 26/04/2020 che al comma 1, lett. e) prevede che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

Considerato l'articolo 10 del D.P.C.M. del 26/04/2020 che al comma 1 prevede che le disposizioni del medesimo decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Petriolo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DD.P.C.M. citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Considerato che i giardini pubblici comunali di via G. Matteotti è un luogo aperto al pubblico incustodito al cui interno sono presenti aree attrezzate per il gioco dei bambini fisicamente non separate dal resto degli spazi accessibili al pubblico.

Ritenuto, al fine di evitare assembramenti di persone e possibili contagi nell'utilizzo dei giochi senza rispetto delle misure comportamentali idonee, nonché di indurre le persone a non uscire dalla propria abitazione, domicilio o residenza, quale specifica misura di prevenzione, provvedere alla chiusura al pubblico dei giardini comunali con effetto dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 18 maggio 2020 inclusi.

Richiamati i commi da 3 e 6 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ravvisata la necessità e l'urgenza,

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate, con effetto a decorrere dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 18 maggio 2020 inclusi:

- la chiusura al pubblico dei giardini pubblici comunali di via G. Matteotti;
- il divieto di accesso e stazionamento ai suddetti giardini, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato;

ORDINA ALTRESI

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge;

INCARICA

l'Ufficio Segreteria di:

- pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio telematico sul sito internet dell'Ente;
- garantire ogni altra forma di pubblicità delle disposizioni ivi contenute alla cittadinanza;
- trasmettere copia della presente Ordinanza agli uffici comunali per quanto di competenza;
- notificare copia della presente ordinanza alla Prefettura di Macerata e alla Stazione dei Carabinieri di Mogliano;

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 104/2010 (60 gg);
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 (120 gg);

che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
ING. DOMENICO LUCIANI